



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Direzioni Generali per i Porti  
e Spedite*

Alle Capitanerie di Porto  
LORO SEDI

Oggetto: Modifiche al D.P.R. 28 maggio 2009 n.107.

E p.c.



All'Agenzia delle Dogane  
Area Centrale Gestione Tributi e  
rapporto con gli utenti  
Via M. Carucci, 71  
00143 ROMA

Al Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di porto  
SEDE

Nel Supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".


L'articolo 84 di detto provvedimento (allegato in copia per pronta consultazione) apporta modifiche al D.P.R. di cui all'oggetto - con cui è stato approvato il regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi - e dispone che *"I trasporti tra i porti nazionali e i porti di altri Stati membri dell'Unione Europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente"*

te. agli articoli 1 e 2" del regolamento approvato con il predetto D.P.R. (nuovo comma 3 bis dell'articolo 2).

La nuova norma, in virtù della sua portata di carattere generale, impone pertanto non solo la testuale modifica apportata dal citato articolo 84 all'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame - mediante la sostituzione delle parole "provenienti o dirette all'estero" con le parole "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione Europea" - e l'altrettanto testuale modifica della denominazione dell'intestazione della terza colonna dell'Allegato al regolamento, ai fini dell'applicazione della medesima aliquota della tassa portuale sia alle navi che effettuano traffici tra i porti dello Stato sia a quelle che effettuano traffici tra porti nazionali e porti di altri Stati dell'Unione Europea, ma impone, altresì, per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, lettera b) del regolamento, l'applicazione dell'aliquota di euro 0,14 alle navi aventi stazza superiore alle 350 tonnellate che navigano esclusivamente tra i porti degli Stati membri dell'Unione Europea e non solo a quelle che svolgono traffici tra i porti dello Stato.

Parimenti, ed in maniera corrispettiva, l'aliquota di euro 0,72 di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c) del regolamento in esame va applicata solo alle navi che provengono o sono dirette da e verso porti degli Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Il Direttore Generale per i Porti  
(Dott. Cosimo CALIENDO)



Ex ha con mi ha = estero

## ALLEGATO

### DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

#### Art. 84

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";

c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

## TASSA DI ANCORAGGIO

### ALIQUOTE

- |   |  |
|---|--|
| 1. NAVI NAZIONALI/ COMUNITARIE O CHE<br>COMPIONO VIAGGI DA E PER PORTI<br>COMUNITARI: | MENSILE EURO 0,14<br>ANNUALE EURO 0,50 |
| 2. NAVI EXTRA CHE COMPIONO<br>VIAGGI DA E PER PORTI<br>EXTRACOMUNITARI:               | MENSILE EURO 0,72<br>ANNUALE EURO 1,58 |

COEFFICIENTI : MOTONAVE 0,99  
MOTOCISTERNA 0,98  
PORTA AUTO 0,34

CALCOLO TASSA:

$TSN \times ALIQUOTA \times COEFFICIENTE$